



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - IV sezione civile - dott. Rosanna De Rosa - in funzione di giudice unico -, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.30960 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t. elettivamente domiciliata in Napoli via S. Lucia n.81, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Laio dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale per notar s.Cimmino rep.35093 del 17.9.2002 e di provvedimento autorizzativo

OPPONENTE

E

RIZZOLI AUDIOVISIVI spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Venceslai del foro di Roma e Carla Ricciardi, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli via Luca Giordano n.142 giusta mandato in calce al ricorso di ingiunzione

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 10.12.2013 il procuratore dell'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
28 MAR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia 11

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo il nuovo testo dell'art.132, comma 2°, n.4 cpc come modificato dall'art.145 comma 17° L.69/2009, la cui immediata applicazione anche per i giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della "novella" (4.7.2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art.58 comma 2°, L.citata.

In punto di fatto si rileva che con citazione notificata in data 22.7.2009 Regione Campania, in persona del Presidente p.t., ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.5251/09 emesso da questo tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di Rizzoli Audiovisivi spa della somma di euro 137.000,00 oltre interessi di mora e spese della procedura, sul presupposto del mancato pagamento da parte della Regione della somma dovuta quale residuo della spesa preventivata per la realizzazione della serie televisiva Capri 2 (pari alla differenza tra 425.000,00 ed euro 288.000,00 di cui alla fattura n.32 del 13.11.2007, in relazione alla quale era stato emesso il precedente d'ingiuntivo n.5167/08, e concessa nel giudizio di opposizione, la provvisoria esecuzione)

A fondamento della domanda l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva (per essere stato ceduto il credito in oggetto ad Unicredit Factoring spa) ed ha dedotto l'insufficienza della documentazione allegata a sostegno della pretesa creditoria, nella specie fattura n.21 del 20.5.2008 di provenienza unilaterale.



Ha contestato il presunto riconoscimento del debito da parte della Regione Campania posto a base della pretesa azionata, sul rilievo che il diritto al pagamento dell'importo di euro 137.000,00 si sarebbe realizzato solo all'esito favorevole del riscontro contabile tra le spese sostenute dalla ricorrente e quelle oggetto di rendicontazione da parte della Regione (allo stato non avvenuto in quanto, benché sollecitata, Rizzoli Audiovisivi spa non aveva documentato il volume di spesa nella dimensione preventivata).

Instaurato ritualmente il contraddittorio, Rizzoli Audiovisivi spa ha impugnato estensivamente la proposta opposizione ritenendola infondata e ne ha chiesto il rigetto. In particolare ha ricostruito le vicende relative all'importo portato dal d.i. opposto, sulla scorta delle argomentazioni e della documentazione già allegata nel giudizio di opposizione al d.i. 5167/2008, concluso con sentenza n. 6323/2010 di questo tribunale.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 10.12.2013, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Preliminarmente si evidenzia che nel presente giudizio, tenuto conto che sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, incombe al medesimo - in base ai principi generali in materia di prova - l'onere di

provare l'esistenza del credito mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. 2124/1994). Si instaura invero un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria: pertanto il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.

Nel caso di specie l'eccepita carenza di legittimazione attiva è smentita dalla circostanza che la cessione del credito non è stata accettata dalla Regione Campania (cfr. missiva 25.6.2008); ne consegue, attesa l'inefficacia della cessione, che l'unica legittimata a far valere la pretesa creditoria è Rizzoli Audiovisivi spa.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione non inficiano la valenza della prova documentale offerta da controparte, che ha compiutamente ricostruito il rapporto intercorso con Regione Campania, depositando documentazione esaustiva ovvero la fattura commerciale insoluta, l'estratto delle scritture contabili, il Protocollo di Intesa del 9.7.2007, la diffida del 5.3.2007 ed il riconoscimento di debito effettuato dalla Regione in seguito alla verifica della documentazione prodotta (cfr. fax del 5.2.2009 avente ad oggetto: risultanze iter istruttorio



liquidazione prima e seconda tranche produzione Capri 2). Ciò in confutazione di quanto genericamente asserito e non documentato dall'opponente nell'atto introduttivo, essendo incontestato l'inadempimento contrattuale imputabile all'ente opponente che non ha corrisposto il *quantum* dovuto (contributo di carattere finanziario per il sostegno delle spese per la produzione cinematografica), a fronte dell'obbligazione assunta da Rizzoli Audiovisivi spa, concretatasi nel fornire un'opera audiovisiva recante i riferimenti pubblicitari a vantaggio della Regione.

La richiamata documentazione, in uno alla verosimile ricostruzione del rapporto intercorso fra le parti, portano a ritenere fondata la pretesa creditoria, tenuto conto che alcun concreto elemento di segno contrario è stato fornito dalla controparte (come peraltro già riconosciuto nel giudizio di opposizione al precedente d.i. 5167/2008).

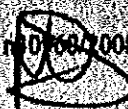
Dalle argomentazioni sopra riportate discende il rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Carla Ricciardi.

P.Q.M.

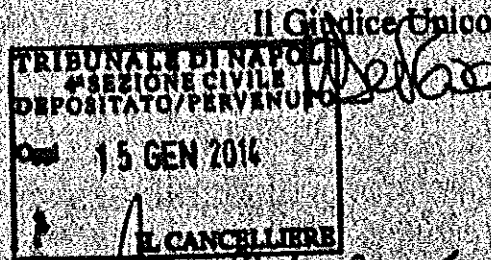
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione contro il D.I. 5251/09 proposta da Regione Campania nei confronti di Rizzoli Audiovisivi spa, con atto di citazione notificato il 22.7.2009, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;



2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida in E.3.000,00 per compensi ed in E. 150 per spese,
oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv. Carla
Ricciardi procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli, il 10.1.2014



Richiesta 2016

del 11/02/2014

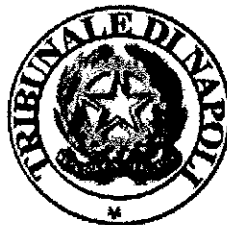
Sentenza N. 525/14



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 6 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. RICCIARDI n.q. di Attributario

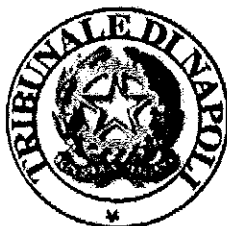
Napoli li, 19/03/2014



F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 19 MAR. 2014

Napoli li,



IL CANCELLIERE
Fulvio TERRA

Esatte Marche per € 12,40
per N. 1 Copia

Si notifici ai sensi e per gli effetti dell'art.14 D.L.N.669 del 31.12.96 e relativa legge di conversione, nonché successive modificazioni alla REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante, Presidente pro tempore della Giunta Regionale via Santa Lucia n.81 Napoli perché adempia nei termini di legge

Spese liq. in sentenza	150,00
Competenze liq. in sentenza	3.000,00
Cpa 4%	120,00
Iva 22% su 3.120,00	686,40
spese n.2 copie sentenza	24,80
spese notifica dette	<u>8,00</u>
TOTALE	3.989,20

Oltre importo registrazione sentenza , spese e diritti successivi se occorrenti fino all'effettivo soddisfo.

ch

Escone Maria Fortuna
28 MAR 2014

CAUSIDARIO
DELLA ALBERTO